

AMBITO BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE N.8

AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L'EROGAZIONE DEI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI PRIORITARIAMENTE
ATTIVATI A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
E LA CONSEGUENTE STIPULA DI PATTI DI ACCREDITAMENTO**

PREMESSE.....	2
Capo 1 –CARATTERI ESSENZIALI DELL'ACCREDITAMENTO	3
Art. 1. Presupposti normativi.....	3
Art. 2. Oggetto dell'accREDITamento.....	3
Art. 3. Durata dell'accREDITamento	3
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
Art. 4. Soggetti ammessi.....	4
Art. 5. Requisiti di ordine generale	4
Art. 6. Requisiti speciali	4
6.1. Requisiti di idoneità professionale	4
6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria	4
6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale	4
Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....	5
Art. 7. Presentazione dell'istanza e termini	5
Art. 8. Documentazione amministrativa.....	5
Art. 9. Documentazione tecnica.....	5
Art. 10. Documentazione economica	5
Capo 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO	6
Art. 11. Tempistiche relative all'istruttoria	6
Art. 12. Analisi della documentazione	6
Art. 13. Obblighi dell'aggiudicatario ai fini della stipula del patto di accREDITamento	6
Art. 14. Emissione dei singoli ordinativi di servizio	7
Capo 5 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI.....	7
Art. 15. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile	7
Art. 16. Controversie	7
Art. 17. Trattamento dei dati personali	7
Art. 18. Allegati	7

PREMESSE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In attuazione di quanto previsto dal Piano Locale per l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà annualità 2019/2020, approvato dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Occidentale.

RENDO NOTO

Che con il presente Avviso è avviata una procedura di accreditamento per la formazione di un elenco di operatori economici per l'erogazione dei sostegni da prestarsi prioritariamente a supporto dei progetti personalizzati attivati a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei comuni dell'ambito distrettuale Bassa Bresciana Occidentale mediante voucher per il periodo (presunto) 01.4.2023/31.03.2026 e in ogni caso fino alla utilizzazione delle risorse assegnate all'ambito. Il sistema di accreditamento potrà in ogni caso essere oggetto di rinnovo per un periodo di un ulteriore biennio. Resta ferma la facoltà di avvalersi dei soggetti accreditati per le medesime prestazioni accreditabili per cittadini in situazioni di bisogno residenti nel medesimo ambito distrettuale, ancorché non beneficiari del reddito di cittadinanza, nell'ambito dei budget disponibili.

Alla Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione (d'ora in poi Fondazione BBO), spettano le procedure di iscrizione degli operatori economici nell'elenco dei soggetti accreditati, la stipula del patto di accreditamento, l'emissione dei voucher e la gestione del rapporto contrattuale con i soggetti accreditati, in nome e per conto dei singoli comuni afferenti al distretto n. 8 che concretamente beneficeranno delle prestazioni (Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Orzinuovi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiera).

CUP attribuito al progetto:

ANNUALITA' 2020 J31H20000140001

ANNUALITA' 2021 J31H23000020005

UFFICIO TECNICO DI PIANO

Via Arnaldo da Brescia, 2 – cap. 25034 Orzinuovi (BS)

(c/o Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di Partecipazione)

Tel. 030 9942005 – Fax 030 941393

E-Mail segreteria@fondazionebbo.it Pec: segreteria.fondazionebbo@pec.it

Coordinatore Ufficio di Piano

Ambito Bassa Bresciana Occidentale -8

Dott.ssa Nicole Desirée Zanazza

Capo 1 –CARATTERI ESSENZIALI DELL’ACCREDITAMENTO

Art. 1. Presupposti normativi

Il sistema di accreditamento si fonda sui seguenti atti normativi principali:

- L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- D. Lgs n. 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e s.m.i.;
- Decreto del 18 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”;
- Dgr n. 662/2018 di Regione Lombardia “Adempimenti riguardanti il d.lgs. n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali” e s.m.i.;
- Circolare regionale n. 9 del 17 dicembre 2018 di Regione Lombardia “Programmazione locale in attuazione delle linee di sviluppo delle politiche regionali di contrasto alla povertà” e s.m.i.
- D.M. 72 del 31/03/2021 portante le linee guida sul rapporto tra PP.AA. ed Enti del Terzo Settore;
- Decreto 30 dicembre 2021 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023”;
- Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornate con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- Linee guida n. 17 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvati dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Tutti i richiami al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi, per brevità, Codice) devono intendersi come meri rinvii analogici, con effetti limitati alle sole disposizioni esplicitamente richiamate. Ciò in considerazione dell’estraneità dei rapporti di accreditamento o convenzionamento alla disciplina dettata da tale corpus normativo. L’accreditamento, quale titolo abilitante all’erogazione delle prestazioni socio-assistenziali, colloca la relativa attività al di fuori della disciplina di cui d.lgs. n. 50/2016, in quanto la specialità del sistema di accreditamento, incentrato sull’affidamento esclusivo ai soggetti accreditati delle prestazioni sociali, non consente di applicare ai relativi rapporti contrattuali norme specificamente formulate al fine di disciplinare rapporti (come quelli di appalto o di concessione) scaturenti da altri meccanismi di affidamento, di matrice concorrenziale (cfr. Corte di Giustizia Europea sez. V 02/06/2016, C-410/14; Consiglio di Stato, sez. III, 19/03/2018, n. 1739).

Art. 2. Oggetto dell’accreditamento

Oggetto della presente procedura di accreditamento è la costituzione di un **Elenco Unico di ambito** di fornitori accreditati per l’erogazione dei sostegni a favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza per i quali a seguito dell’analisi preliminare da parte del servizio sociale d’ambito emergano bisogni complessi, fatta salva la facoltà di attivare i sostegni anche a soggetti i quali, ancorché in situazione di disagio, non siano beneficiari della misura.

Il tutto come diffusamente illustrato nel presente avviso e dai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il sistema si fonda sulla libertà di scelta dei cittadini e delle famiglie in relazione all’operatore economico cui affidarsi per i loro bisogni assistenziali, in coerenza con la vigente disciplina regionale, sicché esse saranno libere di individuare discrezionalmente a quale tra i soggetti iscritti all’albo rivolgersi in relazione ai propri bisogni assistenziali.

Art. 3. Durata dell’accreditamento

Il sistema di accreditamento decorre dalla stipula del relativo patto, il quale spirerà il 31.03.2026. Esso potrà essere oggetto di rinnovo per un biennio qualora gli interventi previsti dal presente avviso, ovvero interventi analoghi, siano rifinanziati, fermi restando il permanere dei requisiti in capo agli operatori economici; l’ottemperanza agli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati; la durata certa e non tacitamente rinnovabile di ogni ordinativo di servizio.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4. Soggetti ammessi

Possono partecipare e richiedere l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati i seguenti operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative (ivi compresi quindi i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi);
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) associazioni e altri moduli aggregativi previsti dal codice del terzo settore o dal codice civile.
- e) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

Al fine di agevolare la scelta dei cittadini e non ingenerare in essi confusione, non è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo, essendo la massima partecipazione già garantita dal richiamo analogico all'istituto dell'avvalimento.

Ogni anno gli operatori economici devono procedere alla presentazione di idonea autocertificazione sul possesso e sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché sul perdurare delle coperture assicurative eventualmente richieste per ogni singola prestazione prevista nel Capitolato dei Servizi.

Art. 5. Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla procedura di accreditamento gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Sono altresì esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
- che, ai sensi della Legge n. 383/2001, si siano avvalse dei piani di emersione, dovrà specificare che è concluso il periodo di emersione;

Art. 6. Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per categoria coerente all'oggetto dell'appalto, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. In considerazione della specificità degli interventi detto requisito non è richiesto per gli operatori economici per i quali la normativa primaria **non richieda l'iscrizione nel registro delle imprese medesimo.****

6.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

Non previsti

6.3. Requisiti di capacità tecnico professionale

Gli operatori economici devono aver eseguito nel triennio 2019 – 2021 servizi analoghi ai sostegni indicati nell'art. 7 del capitolato prestazionale, limitatamente ai sostegni per i quali s'intendono accreditare.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Art. 7. Presentazione dell'istanza e termini

Il presente avviso deve considerarsi continuativo, e l'istanza potrà pervenire alla Fondazione BBO in qualsiasi momento durante il periodo di validità del sistema di accreditamento e dei relativi rinnovi.

Fondazione BBO, previa effettuazione di adeguata istruttoria, procederà con proprio provvedimento all'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati gli operatori economici richiedenti in possesso dei prescritti requisiti entro le tempistiche, ora riportate.

In fase di prima applicazione, le **iscrizioni** all'albo dei soggetti accreditati avverranno entro il **31 MARZO 2023** (le domande di accreditamento dovranno pervenire entro il **28 MARZO 2023**). L'albo dei soggetti accreditati rimarrà aperto e le istanze pervenute successivamente saranno istruite entro il termine massimo di giorni 60.

L'istanza, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico firmato digitalmente, da presentarsi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.fondazionebbo@pec.it.

In via eccezionale, per i soli soggetti non in possesso di indirizzo di posta certificata, sarà possibile l'invio mediante raccomandata, ovvero la consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'ente.

Laddove i Fornitori intendessero estendere i sostegni indicati nell'istanza originaria, dovranno inoltrarne una nuova, con il medesimo procedimento seguito per l'istanza originaria medesima.

La presentazione dell'istanza comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l'accREDITAMENTO remunerativo e tale da consentire l'esecuzione dei servizi.

Tutte le dichiarazioni e i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale, fatto salvo l'eccezionale caso in cui i documenti non saranno depositati in formato elettronico.

Nel presente documento l'onere di sottoscrizione è genericamente imputato al legale rappresentante. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante è necessario allegare idonea procura.

Art. 8. Documentazione amministrativa

Gli operatori economici per poter essere accreditati sono tenuti a presentare, nei termini indicati al precedente punto idonea domanda di partecipazione, con dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione indicati dal presente avviso, e con l'indicazione per quali sostegni l'operatore intende accreditarsi.

Art. 9. Documentazione tecnica

Gli operatori economici devono presentare, nei termini indicati ai punti precedenti, copia della Carta dei Servizi che contenga i parametri minimi previsti dal capitolato prestazionale.

La carta dei servizi costituirà il "documento di presentazione" dell'operatore economico, sulla base della quale i beneficiari del voucher potranno individuare il fornitore del quale vogliono avvalersi per il soddisfacimento dei propri bisogni assistenziali.

L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati non è subordinata ad una procedura di tipo comparativo, e saranno accreditati tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Art. 10. Documentazione economica

Non è richiesta la formulazione di un'offerta economica, in quanto i costi sono fissati dall'Ente procedente, come meglio definiti nell'allegato capitolato prestazionale. Detti prezzi sono fissi ed immodificabili per tutto il periodo di accreditamento, o comunque sino ad espresso provvedimento di modifica dell'importo adottato dall'ente procedente, e reso noto tramite Pec a tutti gli iscritti all'elenco dei soggetti accreditati per la prestazione il cui prezzo è oggetto di modifica. Con la sola presentazione dell'istanza il Fornitore accetta detti prezzi, poiché ritenuti idonei e sufficienti alla remunerazione delle prestazioni svolte.

Capo 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E STIPULA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Art. 11. Tempistiche relative all'istruttoria

L'istruttoria si conclude, di norma, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, tempistica entro la quale, in caso di completezza dell'istanza e di sussistenza dei requisiti, sarà adottato il provvedimento di iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati.

Saranno rigettate le istanze che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;

Fuori dai casi soprarichiamati, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- ne hanno omissa la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate da debita sottoscrizione del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

Prima di procedere al rigetto dell'istanza l'ente capofila per una delle cause di cui sopra assegna all'offerente un termine perentorio non superiore a dieci (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti comporta l'ammissione dell'offerente; è rigettata l'istanza dell'operatore economico che non provvede nei termini alla regolarizzazione.

Art. 12. Analisi della documentazione

Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, il Responsabile del Procedimento, procederà alla valutazione della documentazione tecnica. Accertato il possesso dei requisiti e la completezza della carta dei servizi, egli procederà all'iscrizione dell'operatore economico nel registro dei soggetti accreditati.

In caso di rigetto dell'istanza per carenza di elementi formali dell'istanza o della carta dei servizi, è facoltà dell'operatore economico di presentare in qualsiasi momento una nuova istanza, ferme restando le scansioni temporali indicate nel presente avviso.

In caso di rigetto dell'istanza, per assenza dei requisiti o per non veridicità delle dichiarazioni rese, l'operatore economico non potrà presentare una nuova istanza sino a che siano trascorsi 12 mesi dal rigetto dell'istanza originaria.

Art. 13. Obblighi dell'aggiudicatario ai fini della stipula del patto di accreditamento

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Ente procedente con apposita richiesta:

- a) a fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del patto di accreditamento e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare le polizze assicurative richieste dai documenti di procedura;
- c) a depositare presso l'ente procedente le spese per il perfezionamento del patto di accreditamento (marche da bollo), ove non esentato da detto obbligo.
- d) a depositare presso l'ente procedente la versione finale della propria Carta dei servizi, laddove oggetto di integrazione rispetto a quella già presentata a corredo dell'istanza;

Art. 14. Emissione dei singoli ordinativi di servizio

Una volta perfezionato il patto di accreditamento l'ente procedente sarà legittimato ad emettere gli ordinativi di servizio, ed i fornitori individuati saranno obbligati, entro il termine prescritto dal singolo ordinativo di servizio, ad avviare l'esecuzione delle prestazioni.

Capo 5 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Art. 15. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate tramite posta elettronica certificata, e l'ente procedente risponderà, di norma, entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 16. Controversie

Ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario se non risolte sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Reg. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Presidente della Comunità della Pianura Bresciana – Fondazione di partecipazione;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

Art. 18. Allegati

- Capitolato prestazionale
- Schema di patto di accreditamento
- Modello A – richiesta iscrizione elenco fornitori accreditati

Il Presidente
Dott. Severino Gritti
(firmato digitalmente)